

Prot. n.192/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 17 Giugno 2015

Oggetto: **Categorie specialistiche: restano vigenti le norme transitorie –**

*Le attuali categorie superspecialistiche rimangono in vigore in attesa di una norma che le ridefinisca –*

Resta in vigore oltre i termini massimi inizialmente ipotizzati, la revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e super-specialistiche, prevista nell'articolo 12 della Legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione D.L. 47/2014.

E' quanto emerge dalla lettura del comma 5 dello stesso articolo che chiarisce "alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4" ossia quelli dedicati alle categorie specialistiche.

Il 27 maggio 2015 sono scaduti, infatti, i dodici mesi dall'entrata in vigore della citata Legge n. 80/2014, data entro cui si sarebbero dovute adottare, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 (Regolamento sui contratti pubblici), annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013.

Tuttavia, poiché le disposizioni sostitutive non sono state ancora adottate, le disposizioni transitorie, previste nei commi da 1 a 4 del citato art. 12, continuano ad operare sino all'adozione di un nuovo D.P.R. (ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Codice) con cui si auspica che verranno introdotte le nuove disposizioni nel Regolamento, capaci di ben ponderare i diversi interessi in gioco.

Pertanto, rispetto alla formulazione originaria del Regolamento, resta per il momento confermata la riduzione del numero delle categorie a qualificazione obbligatoria da 46 a 36 (su 52 totali tra generali e specialistiche), nonché la riduzione delle super-specialistiche da 24 a 13, così come in precedenza previsto negli artt. 107, 108 e 109 e nella tabella dell'Allegato A dello stesso Regolamento.

Distinti saluti

